



COMUNE DI SAVIANO
(Provincia di Napoli)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DI AREE PUBBLICHE
DA UTILIZZARE A PARCHEGGIO PROVVISORIO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE
SAVIANESE 2007.

Saviano, li 26.01.2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Antonio Ambrosino

Art. 1 - Oggetto della concessione

Forma oggetto della concessione la gestione del servizio di gestione di alcuni parcheggi pubblici nel territorio comunale di Saviano in occasione del Carnevale Savianese 2007.

Attualmente sono interessate alla gestione le seguenti aree di circolazione cittadine:

PARCHEGGIO	N° POSTI AUTO
Ponte di Sirico (area mercatino)	50
Area scuola media statale	150
Via Palatone	550
Via C.M. Luigi Miccoli	150
TOTALE GENERALE	900

Il numero dei posti si intende indicativo e potrà variare con il mutare dell'assetto organizzativo dei parcheggi.

Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le attrezzature e quant'altro occorra per l'esercizio dell'attività.

Art. 2 – Forma della concessione

La concessione per la gestione del servizio sarà aggiudicata mediante procedura aperta al miglior offerente con le modalità stabilite dal Bando di gara e dal presente capitolato. L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, di non procedere all'aggiudicazione della gara di appalto.

Art. 3 – Durata della concessione

Il contratto concessorio avrà la durata di giorni 3 (tre) e precisamente i gg. 11,18 e 20 febbraio 2007. Alla sua scadenza naturale il contratto non sarà rinnovabile. E' vietata qualsiasi subconcessione del servizio. Il Comune potrà risolvere, previa diffida, il rapporto qualora siano accertate violazioni da parte del concessionario agli obblighi assunti, tali da arrecare grave pregiudizio al corretto andamento dell'attività di gestione del servizio in oggetto.

Art. 4 – Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 comma 1 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163, determinata mediante l'attribuzione del punteggio massimo di 100, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

2.	OFFERTA ECONOMICA	
a)	Percentuale di rialzo sulla base di gara (aggio a favore del Comune) Al miglior offerente viene attribuito il massimo dei punti; agli altri in proporzione al rialzo offerto secondo la seguente formula: $RO:RM=X:30$	MAX PUNTI 100

	ove: RO: rialzo offerto RM: rialzo migliore X: punteggio da assegnare all'offerta in esame. 100: massimo punteggio	
--	--	--

In carenza d'alcuni elementi necessari per la valutazione complessiva dell'offerta, la Commissione incaricata della valutazione tecnico-qualitativa non assegnerà alcun punteggio per gli aspetti specifici. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida e congrua, non anomala ai sensi di legge.

L'Amministrazione si riserva comunque la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.

Art. 5 - obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà assicurare, con disponibilità di adeguati mezzi e personale, il funzionamento del servizio in conformità alle prescrizioni di legge, con particolare riferimento al Codice della Strada. Sono a totale carico del concessionario tutti gli interventi di segnaletica sia orizzontale che verticale necessari alla piena e corretta fruibilità dei parcheggi ed i relativi oneri, nessuno escluso, attenendosi alle indicazioni del Comando di Polizia Municipale.

Il concessionario si impegna a gestire i parcheggi affidati, esigendo il pagamento delle tariffe orarie poste a carico degli utenti del servizio, nel rispetto degli orari e dei giorni indicati dall'Amministrazione.

L'Ente si riserva di modificare il calendario e gli orari indicati, con provvedimento motivato, in caso di mutate condizioni legate ai flussi turistici o a sopravvenute diverse esigenze di organizzazione e gestione del servizio.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di attribuire agevolazioni tariffarie o esenzioni a particolari categorie di utenti che, ai fini della relativa fruizione, saranno dotati di idonei titoli autorizzatori, o contrassegni.

Detti contrassegni, emessi dal Comando di Polizia Municipale con l'utilizzo di materiali ed accorgimenti tali da impedirne la falsificazione, dovranno essere esposti, in modo ben visibile, sul vetro parabrezza del veicolo. La mancata esposizione dei contrassegni, comporterà l'obbligo di corrispondere gli importi di sosta a favore del concessionario, nonché, quando accertata dagli organi di vigilanza, la sanzione amministrativa-pecuniaria per l'infrazione di cui agli artt. 7 e 157 del D. Lgs. n. 285/92.

Il concessionario, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa fiscale e così come stabilito dalla Circolare Ministeriale n° 15 del 23 luglio 1993, provvederà all'emissione della ricevuta all'atto della riscossione del corrispettivo; sulla medesima sarà apposta la seguente indicazione: "corrispettivo per il servizio di parcheggio – giorno.....". Tale ricevuta verrà conservata dal cliente per tutto il periodo pagato, ed esposta, in maniera visibile, sul parabrezza del proprio veicolo.

In tutti i rapporti con i terzi, relativi a contratti e forniture concernenti il servizio, non dovrà mai essere menzionato il Comune, il quale pertanto è esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivante dai rapporti stessi.

Il concessionario garantisce il corretto ed efficiente espletamento del servizio ed è assoggettato ai controlli che il Comune dispone per la verifica di tale efficienza.

Art. 6 Personale

Il concessionario è tenuto ad osservare per il proprio personale tutte le disposizioni in tema di contribuzione, trattamento economico, normativo, assicurativo e fiscale.

Il concessionario deve, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalla vigenti disposizioni di legge, e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

Detto personale dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento e di omogeneo vestiario che consenta una facile individuazione e sia corrispondente alle norme vigenti in tema di lavoro sulle aree di circolazione. Eventuali scritte pubblicitarie apposte sui capi di vestiario degli addetti sono ammesse purché non pregiudizievoli per la visibilità ed il decoro degli operatori stessi e previa comunicazione al Comune che potrà negarle se ritenute non compatibili con l'interesse dell'Ente.

Tutti gli addetti dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante il servizio e vedano coinvolto detto personale, mentre al concessionario è fatto obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura da ogni rischio o danno derivante dalla gestione.

Il Comune viene comunque riconosciuto indenne, da parte del concessionario, da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione del servizio.

Il personale addetto ha il dovere di comportarsi con correttezza nei confronti degli utenti e del pubblico. Ove insorgano e vengano riscontrate situazioni di contrasto con l'utenza, previa specifica contestazione di addebiti da parte del Comune, il concessionario si obbliga a richiamare e se necessario a sostituire gli addetti che siano risultati non in grado di mantenere un comportamento commisurato ad un corretto svolgimento del servizio.

Il concessionario assicura l'adeguamento delle misure di sicurezza e del posto di lavoro in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite.

Art. 7 – attivazione del servizio

Per l'esercizio del parcheggio, le aree di circolazione indicate vengono ripartite in stalli di sosta per autovetture e/o autocaravan, tracciati a cura e spese del concessionario secondo le modalità indicate dal concedente nel rispetto della normativa a tutela dei diritti dei disabili.

E' in facoltà dell'Amministrazione proporre in qualsiasi momento aree supplementari da affidare in gestione al concessionario.

Il Comune ha altresì facoltà di proporre in qualsiasi momento aree alternative a quelle indicate nel presente atto, nelle quali il concessionario trasferirà le attrezzature necessarie per svolgere il servizio, senza che insorgano a suo favore diritti a particolari compensi, rimborsi o risarcimenti di sorta.

Art. 8 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario individua un referente responsabile dell'attività oggetto del presente atto.

Ai parcheggi di cui alla presente convenzione, fatte salve le aree sosta autocaravan, sono ammessi gli autoveicoli di cui all'art. 54, lett. a), lett. c) e lett. m) del Codice della Strada. Sono pertanto esclusi i rimorchi, nonché gli autoveicoli di cui alla lett. d) art. 54 del D. Lgs. n. 285/92 (autocarri), quando la sagoma non rientra nella delimitazione del singolo stallo di sosta, ed in genere i veicoli che possono

creare difficoltà alla sosta ed allo scorrimento nelle aree di circolazione interessate, sia a causa delle dimensioni proprie che della natura delle merci trasportate.

Il concessionario si impegna nell'esecuzione della gestione in oggetto ad adottare tutti i procedimenti e le cautele per garantire l'incolumità degli utenti e degli addetti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità in caso di incidenti ed infortuni all'interno della struttura ricadrà pertanto sul concessionario, il quale si impegna a stipulare una polizza di assicurazione, come previsto dal successivo art. 13.

Il concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza con riferimento anche al D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 – Servizio controllo sosta

La sosta nei parcheggi deve essere effettuata dagli utenti nel rispetto dei tempi e delle modalità previste. Chi usufruirà arbitrariamente del parcheggio sarà perseguito ai sensi del vigente Codice della Strada. Nel caso in cui la sosta venga protratta oltre l'orario consentito, ovvero oltre l'orario di servizio degli addetti senza che venga effettuato il pagamento della tariffa, o comunque nei casi in cui non venga corrisposta detta tariffa, il concessionario provvederà al recupero del credito applicando una maggiorazione di € 11,00 (Euro undici), a rimborso dei costi del procedimento stimati in tale cifra, ed assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per il pagamento. Trascorso infruttuosamente il termine per il pagamento dovuto, sarà proceduto al recupero coattivo mediante il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali del Comune. A tale proposito saranno definite con il Comando di Polizia Municipale e gli uffici finanziari del Comune le modalità di iscrizione al ruolo e di regolazione dell'entrata proveniente dal rapporto contrattuale in esame.

Limitatamente alle aree di circolazione nelle quali si effettua il servizio di parcheggio ed al periodo di vigenza della presente concessione, sono conferite, con provvedimento del Commissario Prefettizio, le funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni previste dal Codice della Strada in materia di sosta, ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché per quanto previsto dall'art. 68 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di funzioni di prevenzione ed accertamento attribuite al personale dipendente del "Concessionario" avente i requisiti di legge.

A tal fine il concessionario indicherà all'Amministrazione comunale i nomi degli addetti ai quali attribuire la qualifica di ausiliari del traffico.

Il servizio dovrà essere espletato secondo quanto indicato in sede di gara e con la supervisione del Comando di Polizia Municipale.

Le modalità organizzative comportano comunque a cura ed oneri del concessionario, l'attivazione dei collegamenti informatici con gli archivi nazionali (P.R.A., M.C.T.C.) per l'individuazione dei proprietari degli autoveicoli. Sono inoltre a carico del concessionario i bollettari di avviso di infrazione al C.d.S., numerati e personalizzati secondo le indicazioni del Comando di Polizia Municipale.

Art. 10 – Canone concessorio

Il canone di gestione sarà pari al risultato derivante dall'offerta, esclusivamente in aumento, sulla prezzo posto a base d'asta determinato in € 1.600,00 (circa il 25% del possibile introito). Il canone, così determinato, verrà corrisposto al Comune, oltre all'Iva di legge dovuta, in unica rata da liquidarsi entro il 28 febbraio 2007. Per eventuali somme non versate alla scadenza prestabilita il concessionario sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori in ragione del tasso legale vigente ferma restando la facoltà dell'amministrazione di avvalersi di quanto disposto ai successivi articoli 16 e 17. Anche in

deroga degli articoli 1193 e 1194 del Codice Civile qualsiasi versamento del gestore sarà sempre imputato in primo luogo a copertura di eventuali interessi di mora e spese e successivamente alla liquidazione del canone. Resta espressamente convenuto che qualunque contestazione sollevata dal concessionario non potrà in alcun modo autorizzare il concessionario stesso a sospendere il pagamento del canone secondo la scadenze pattuita.

Art. 11 – Tariffe

Le tariffe da applicare sono quelle attualmente vigenti ed allegate al presente capitolato.

Art. 12 – Coperture assicurative

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della ditta aggiudicataria, a terzi ed agli utenti del servizio.

Il concessionario si impegna, altresì, a tenere indenne il Comune di Saviano da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla gestione del servizio di cui al presente capitolato.

Il concessionario si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.

Il concessionario deve stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, le seguenti coperture assicurative:

- Polizza RCT/O a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi (RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera dipendenti (RCO), avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto, anche se gestita da terzi, ed aventi le seguenti prestazioni minime:

a) RCT

Massimale unico per sinistro di Euro 1.500.000,00=

Nel novero dei terzi devono essere incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività (fornitori, tecnici, ecc.) nonché gli utenti.

Devono essere comprese le seguenti garanzie:

- Responsabilità civile per cose consegnate (artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, 1785 ter, 1785 quater, 1785 quinquies, 1786 del C.C.)
- Danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione delle attività
- Danni a terzi (cose o persone) da incendio dell'assicurato e/o di terzi
- Responsabilità personale dei dipendenti (compreso il responsabile della sicurezza – legge 626/94 ed ai lavoratori parasubordinati).
- Utilizzo di lavoratori interinali

b) RCO

Massimale per sinistro Euro 1.500.000,00 con il limite di Euro 750.000,00 per ogni dipendente infortunato.

La garanzia deve essere estesa ai lavoratori parasubordinati (D.L. 38/2000) alle figure professionali di cui al d. lgs. 10.09.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) ed ai lavoratori interinali.

Deve essere compreso il c.d. "Danno Biologico".

Art. 13 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ivi compreso il pagamento del canone, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario deve costituire una cauzione pari

al 10% dell'importo complessivo del canone relativo a tutto il periodo, così come risultante dall'esito concorsuale.

La fideiussione deve avere validità per tutto il periodo contrattuale, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività a prima richiesta e con l'obbligo per il garante di versare la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi.

La fideiussione deve inoltre prevedere che il Foro competente, in caso di controversia con il beneficiario, è esclusivamente quello di Nola.

La fideiussione dispiegherà comunque gli effetti e dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante concedente.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:

- a) mediante fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
- b) mediante fidejussione assicurativa prestata da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

Tale cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata o reintegrata in caso di utilizzo.

Art. 14 – Controlli, vigilanza e rendicontazione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare il completo rispetto di tutte le norme contenute in questo Capitolato, nonché di tutti gli impegni ed obblighi assunti e di emanare le conseguenti prescrizioni per mezzo dei competenti uffici comunali.

Il Comune vigilerà, attraverso i propri uffici, affinché la gestione del servizio svolta correttamente e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato, senza con ciò escludere la responsabilità del concessionario circa la gestione del servizio stesso.

Il concessionario dovrà fornire tutti i chiarimenti e la documentazione necessaria al controllo.

Il concessionario è tenuto a produrre al Comune di Saviano, entro la scadenza del 28 febbraio 2007, il dettaglio della contabilità specifica riferita agli incassi per il servizio effettuato, nonché i dati relativi alla affluenza ed utilizzo degli stalli di sosta.

Art. 15 - Penalità

Nel caso in cui i servizi di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile al concessionario, siano interrotti, ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato, ovvero si svolgano in modo difforme da quanto previsto nel programma di gestione, sarà applicata una penale da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) in ragione della gravità dell'inadempienza, salvo la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento della ditta aggiudicataria del servizio, in particolare per quanto riguarda il non conforme adempimento degli obblighi scaturenti dal servizio o la mancata rispondenza con quanto proposto in sede di offerta.

In queste ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e sarà fissato un termine per la presentazione, da parte del concessionario, delle deduzioni di discolpa, ferma restando la possibilità di intraprendere azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile ed incameramento dell'intero deposito cauzionale previsto all'art. 13.

Costituiscono altresì causa di risoluzione sopravvenuti e rilevanti motivi di interesse pubblico non compatibili con la prosecuzione della gestione.

Art. 17 – Privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il concessionario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Art. 18 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, diritti di segreteria, bolli, registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario.

Art. 19 – Definizione delle controversie

Per eventuali controversie in sede giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Nola.

Art. 20 – Norme finali

I termini e le comminatorie del presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del concessionario.

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

1. PARCHEGGI PUBBLICI
2. TARIFFA VIGENTE (Delib. G.C. n. 15 del 20.02.2003)

Parcheggio autovetture:
tariffa unica Euro 2,50.